

Allegato “C” al n. 29547/14419 di repertorio
STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE ITALIANA DI RICERCA PER LA
SLA - SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA"

Articolo 1 - Origine e natura

1. È costituita, per iniziativa di "A.I.S.L.A. – ONLUS - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", "Fondazione Telethon", "Fondazione Cariplo", "Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport – Onlus", una Fondazione denominata **"Fondazione Italiana di ricerca per la SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica Ente del Terzo Settore"**, e anche, in forma abbreviata, **"Fondazione Italiana per la SLA ETS"** o **"ARISLA ETS"**, di seguito la "Fondazione". Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della "fondazione di partecipazione", nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dal codice civile.

Articolo 2 - Sede e territorio di operatività

1. La Fondazione ha sede a **Milano**, e può costituire, nel perseguimento dei propri scopi, delegazioni e uffici.
2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Finalità e Attività

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017. In particolare la Fondazione si propone di sviluppare e sostenere la ricerca, di base e applicata, sulla SLA, svolgendo una funzione di catalizzatore di tutte le attività connesse, direttamente o indirettamente, alla ricerca. 2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere h) ed u) del D.Lgs 117/2017 svolgendo le seguenti attività:
 - promuovere, sostenere e finanziare, anche attraverso specifici bandi, progetti di ricerca coerenti con le proprie finalità;
 - promuovere e favorire lo sviluppo di approcci terapeutici efficaci per la cura della SLA;
 - sviluppare una rete multicentrica e multidisciplinare coordinata, tra i differenti gruppi accademici in centri di ricerca sia di base che clinica che si occupano di SLA per promuovere ricerca finalizzata allo sviluppo di nuove terapie per la SLA;
 - sviluppare una massa critica scientifica coordinata nel paese e promuovere collegamenti con la ricerca internazionale;
 - promuovere il training di giovani ricercatori con possibilità di interscambio tra centri a livello nazionale e internazionale;
 - gestire, anche congiuntamente con altri enti, laboratori di ricerca.3. Per l'assegnazione dei fondi alla ricerca saranno impiegati sistemi internazionali di

valutazione affidati ad esperti che siano indipendenti dai progetti di ricerca e che non siano in conflitto di interesse con gli scienziati beneficiari dei finanziamenti.

4. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

5. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. Quali in via esemplificativa:

b) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;

c) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari non ché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

d) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

e) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;

f) favorire, anche mediante convenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili ai propri o tali da facilitare il raggiungimento dei suoi fini;

g) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

i) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, comitati o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento dei propri fini;

j) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo.

6. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione;

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Co-Fondatori o da altri soggetti;

- dai beni mobili ed immobili che le perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Articolo 5 - Finanziamento delle attività

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:
 - a. i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
 - b. gli eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
 - c. gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - d. proventi, ricavi entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017;
 - e. dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - f. ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 – Categorie di Partecipanti

1. Partecipano alla Fondazione i Fondatori e i Co-Fondatori.
2. I Partecipanti esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto.
3. Sono Fondatori, in quanto intervenuti all'atto costitutivo della Fondazione, "A.I.S.L.A. – ONLUS - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", "Fondazione Telethon", "Fondazione Cariplo", "Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport – Onlus"
4. Sono Co-Fondatori i soggetti che contribuiscono alla Fondazione nella misura minima fissata dal Consiglio di Amministrazione. I Co-Fondatori sono organizzati nel Collegio dei Co-Fondatori.
5. La qualifica di Co-Fondatore viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Segretario Generale;
 - il Collegio dei Co-Fondatori;

- il Consiglio di Indirizzo Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 8 - Ineleggibilità

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:
 - a. si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d. abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 9 - Verifica dei requisiti

1. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
2. La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario Generale viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

Articolo 10 - Decadenza dalla carica

1. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.
2. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore dei conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.
3. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e, nel caso del Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di nove e non più di undici membri, di cui:
 - a. due nominati dall' "A.I.S.L.A. – ONLUS - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”;
 - b. due nominati dalla “Fondazione Telethon”;
 - c. due nominati dalla “Fondazione Cariplo”;
 - d. due nominati dalla “Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport –Onlus”;
 - e. uno, con funzioni di Presidente, nominato dai Fondatori d'intesa fra di loro;

f. gli ulteriori eventuali due, nominati dai due Co-Fondatori che abbiano maggiormente contribuito alla Fondazione; l'entità dei conferimenti viene accertata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata nel mese antecedente l'avvio delle procedure di nomina ai sensi del successivo comma 7 o immediatamente dopo la cessazione dalla carica di singoli Consiglieri.

2. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita; il Consiglio di Amministrazione può peraltro, sentito l'Organo di Controllo, attribuire per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

3. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e decorre dal suo insediamento.

4. I Consiglieri possono essere riconfermati nella carica.

5. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione di Consiglieri anticipatamente cessati termina con la scadenza del Consiglio in carica.

6. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, per lo svolgimento delle attività correnti, sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

7. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i quindici giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, richiede all'avente titolo la nomina dei Consiglieri di spettanza.

Articolo 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. Compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a. approvare il piano annuale di attività della Fondazione;
- b. istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi, determinandone gli eventuali compensi;
- c. adottare i regolamenti interni;
- d. determinare i criteri per l'assunzione della qualifica di Co-Fondatore;
- e. attribuire la qualifica di Co-Fondatore;
- f. definire la struttura operativa della Fondazione;
- g. conferire incarichi professionali;
- h. deliberare sul personale dipendente, sui provvedimenti relativi alla risoluzione dei relativi rapporti, all'irrogazione di sanzioni disciplinari e al trattamento di quiescenza;
- i. predisporre e approvare il bilancio previsionale, il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale;
- j. deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- k. deliberare sulle modifiche statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
- l. nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- m. nominare il Segretario Generale e determinare la misura del compenso eventualmente attribuitogli;
- n. delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- o. attribuire, sentito l'Organo di Controllo, compensi per lo svolgimento di

- attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017;
- p. nominare i componenti del Consiglio di indirizzo Scientifico e determinare la misura del compenso loro eventualmente attribuito nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017;
 - q. determinare la misura del compenso spettante all'Organo di Controllo nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017;
 - r. deliberare sulle operazioni straordinarie;
 - s. Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017
 - t. curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
3. Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
4. Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale, salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente.
7. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni di cui alle lettere a), c), d), e) e i) del precedente articolo 13 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni di cui alla lettera k) del precedente articolo 13 sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri dell'Organo di Controllo.
10. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione

o da altra persona nominata dal Consiglio, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

11. Copie ed estratti dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 14 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dai Fondatori d'intesa fra di loro, ai sensi del precedente articolo 11, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano nella carica o per età.

4. Il Presidente:

a. può delegare a un singolo Consigliere o al Segretario Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti;

b. svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;

c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, presenta allo stesso gli affari e formula le proposte di deliberazioni;

d. vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;

e. sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;

f. ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;

g. firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

5. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente, sentito il Segretario Generale, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Articolo 15 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

2. Il Segretario Generale è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano salvo quelli di sospensione cautelare e licenziamento, riservati al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Segretario Generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 – Collegio dei Co-Fondatori

1. Il Collegio dei Co-Fondatori è composto dai rappresentanti legali, ovvero loro delegati dei Co-Fondatori persone giuridiche.
2. Compete al Collegio dei Co-Fondatori:
 - a. formulare proposte per le attività da svolgere;
 - b. formulare pareri sui bilanci della Fondazione.
3. Il Collegio dei Co-Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che ne presiede le riunioni senza diritto di voto.
4. Il Collegio dei Co-Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.
6. Il Collegio dei Co-Fondatori cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 17 – Consiglio di Indirizzo Scientifico

1. Il Consiglio di Indirizzo Scientifico è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione e in carica per l'intera durata dello stesso.
2. Compete al Consiglio di Indirizzo Scientifico la programmazione delle linee strategiche di ricerca, l'analisi ed il monitoraggio delle attività della Fondazione nel panorama scientifico internazionale sulla SLA.
3. Il funzionamento del Consiglio di Indirizzo Scientifico è disciplinato in un apposito regolamento.
4. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.
5. Il Consiglio di Indirizzo Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 18 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati d'intesa fra di loro dai Fondatori. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile
2. Il Presidente del Collegio è nominato dal Collegio stesso tra i propri membri effettivi.
3. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali

o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

8. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

9. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

10. Ai componenti effettivi dell'Organo di Controllo spetta un compenso annuo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19- Disposizioni contabili

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno, approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo e, entro il mese di aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

3. Le proposte di bilancio previsionale e di bilancio consuntivo di esercizio sono trasmesse ai Fondatori e al Collegio dei Co-Fondatori, unitamente a una relazione sull'andamento della gestione e alla relazione dell'Organo di Controllo, rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di marzo. I Fondatori e il Collegio dei Co-Fondatori possono, nei quindici giorni dal ricevimento, esprimere il proprio parere sulle proposte.

4. Nel bilancio previsionale sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione. Non è consentita l'assunzione di impegni di spesa per importi eccedenti gli stanziamenti di cui al bilancio previsionale o per attività non considerate nello stesso.

5. Il bilancio consuntivo è redatto e depositato in conformità ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

6. Il Consiglio di Amministrazione determina in ordine alla destinazione degli eventuali avanzi di esercizio; tali avanzi, ove sussistano perdite di gestioni precedenti, devono essere prioritariamente destinati alla loro copertura.

7. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20 - Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità di controllo a norma dell'articolo 27 del codice civile.

3. Esaurita la liquidazione tutti i beni della Fondazione che residuano devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017, nel Capo II, Titolo II del Libro I del Codice Civile e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marche da euro 16,00*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 6 sei luglio 2022 duemilaventidue.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154